



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PAGANO, MALLEGGNI, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, GALLONE, BARBONI, FERRO, RIZZOTTI, PAPANHEU, GASPARRI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, CANGINI, SICLARI, CALIENDO, AIMI, TOFFANIN, PEROSINO, CALIGIURI, DAMIANI, FLORIS e BERARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2021

Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge muove dalla necessità, avvertita da più parti, di riconoscere ai sindaci delle città metropolitane e ai sindaci degli altri comuni italiani un'indennità di funzione più adeguata allo svolgimento dei compiti loro spettanti, al fine di conferire il giusto valore alle responsabilità connesse all'esercizio di tale mandato.

La grave situazione di emergenza sanitaria ed economica che da quasi due anni vive il nostro Paese, ha posto ancor più in evidenza la sproporzione retributiva percepita dai sindaci delle città metropolitane in rapporto alla loro grandezza e alla vastità dei compiti ad essi spettanti, nonché dai sindaci dei restanti comuni, rispetto alla retribuzione media percepita per altri incarichi.

Il presente disegno di legge, lungi dal voler mettere in discussione il valore intrinseco di altre cariche istituzionali o svolte a livello territoriale, si prefigge lo scopo di allineare

le indennità dei sindaci sopra menzionati alla loro massima espressione civica, che è quella di operare al servizio della propria comunità e, attraverso essa, al servizio dell'intera nazione.

Il disegno di legge si compone di 3 articoli: l'articolo 1 reca modifiche dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, volte ad equiparare l'indennità dei sindaci delle città metropolitane a quella dei membri del Parlamento e ad incrementare l'indennità dei sindaci degli altri comuni utilizzando come parametro di riferimento il trattamento economico complessivo dei parlamentari e il criterio della popolazione; l'articolo 2 reca l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione della legge; l'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci)

1. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera *d)*, dopo le parole: « alle particolari funzioni ad esse assegnate » sono aggiunte le seguenti: « prevedendo l'equiparazione tra il trattamento economico per lo svolgimento della funzione di sindaco delle città metropolitane e il trattamento economico complessivo dei parlamentari »;

b) il comma 8-*bis* è sostituito con il seguente:

« 8-*bis*. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci è definita assumendo come parametro il trattamento economico complessivo dei parlamentari, secondo le seguenti percentuali:

a) in misura pari al 70 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

b) in misura pari al 60 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti;

c) in misura pari al 50 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione supe-

riore a 50.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;

d) in misura pari al 40 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti;

e) in misura pari al 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti;

f) in misura pari al 25 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti;

g) in misura pari al 20 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ».

Art. 2.

(Istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 250 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2021.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.